

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei test rapidi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella* Enteritidis e della *Salmonella* Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/762/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell'Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1190/2012 abroga il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la

Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0762**: Decisione di esecuzione 2012/762/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012 (GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 94).»;

- 2) al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0786**: Decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione, del 13 dicembre 2012 (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 36).»;

- 3) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1064**: Regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012 (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 13).»;

- 4) nella parte 7.2, il testo del punto 51 [regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«**32012 R 1190**: Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella* Enteritidis e della *Salmonella* Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29).»

⁽¹⁾ GU L 314 del 14.11.2012, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 15.12.2012, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1064/2012 e (UE) n. 1190/2012 e delle decisioni di esecuzione 2012/762/UE e 2012/786/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.